

Annullamento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa non sottoposto a valutazione d'incidenza (zona SIC e ZPS)

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 20 ottobre 2015, n. 1601 - Salemi, pres.; Raganella, est. - Associazione Italiana World Wild Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong (avv. Calzone) c. Regione Calabria (avv. Spanti) ed a.

Ambiente - Impianto di produzione elettrica da fonte biomassa - Autorizzazione unica - Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e Parco della Sila - Valutazione d'incidenza - Necessità

(Omissis)

FATTO

La ricorrente espone che: in data 13 luglio 2012, il dirigente del settore politiche energetiche attività estrattive risorse energetiche della Regione Calabria, con decreto n. 10379, ha rilasciato alla Società Anz Power s.r.l. con sede in Roma, l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso, della potenza di 4,3 MW, ubicato nel Comune di Sorbo San Basile (CZ), loc. Piano di Moggio; il progetto, approvato dalla conferenza di servizi del 24 ottobre 2011 e corredato dallo studio d'incidenza ambientale, non veniva però sottoposto all'obbligatoria procedura di valutazione d'incidenza, nonostante fossero immediatamente prossimi al sito dove dovrebbe sorgere l'impianto autorizzato, diversi siti d'importanza comunitaria e sottoposti a speciale protezione, facendo parte della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), oltre ad alcune riserve nazionali protette ricadenti nel vicinissimo Parco Nazionale della Sila; il tutto nonostante le evidenti criticità legate al piano di approvvigionamento del legname che dovrebbe costituire il combustibile (il patrimonio forestale della regione Calabria destinato a tali usi risulta, in base al PSR, del tutto insufficiente) e nonostante le indubitabili ripercussioni sugli equilibri ambientali delle zone protette, interessate sia direttamente dal reperimento della biomassa, che secondo il progetto dovrebbe avvenire nel raggio di 70 km, sia indirettamente da tutte quelle attività legate al funzionamento stesso della centrale come il trasporto da altre sedi della materia prima, l'emissione di fumi e di rumori; infine l'autorizzazione regionale veniva concessa senza tenere nella dovuta considerazione la presenza di alcune colture e produzioni di pregio tutelate dalla legge, che potrebbero essere compromesse dalla realizzazione di impianti di così rilevante impatto sul territorio e sull'ambiente.

La Onlus ricorrente impugnava il provvedimento affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge. Violazione art. 14 ter, comma 6, L. n.241 del 1990 e art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003, per mancata partecipazione dell'ente parco della Sila alla conferenza di servizi di approvazione del progetto della centrale.

L'art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale per la realizzazione e la gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, l'indizione della conferenza di servizi.

Nel caso in esame, con note prot. nn. 2086/DIP del 23.3.2011 e 9607/Dip del 27.4.2011, il settore Politiche Energetiche della Regione Calabria ha indetto la conferenza di servizi del 24.10.2011 per l'approvazione del progetto per la realizzazione della centrale elettrica a biomassa presentato dalla Anz Power s.r.l.

Le sedute di conferenza di Servizi si sono tenute in data 24.5.2011, 25.7.2011, 14.9.2011, 24.10.2011, presso il settore Politiche energetiche, ma a nessuna di esse ha partecipato l'Ente Parco della Sila, che non è stato mai convocato, nonostante emerga, dai dati riguardanti la prossimità dello stesso e delle aree protette, ricadenti nei confini del Parco, al sito interessato dalla costruzione della centrale, la legittimazione e l'interesse di tale amministrazione a prendere parte alla suddetta conferenza di servizi. Come risulta, infatti, dalle mappe allegate, relative al regime vincolistico a cui sono sottoposti i territori limitrofi (doc. 11; pag.72 relazione zoocenosi e relazione incidenza ambientale del proponente doc.12), la località Piano di Moggio del Comune di Sorbo San Basilio, dove dovrebbe sorgere la centrale, è vicinissima ad alcuni siti d'importanza comunitaria quali: S.I.C. n. IT9330116-Colle Poverella 4 (KM); SIC n.IT9330117-Pinete del Roncino 6(Km); S.I.C. n.IT9330128-Colle del Telegrafo 8 (KM); SIC n. IT9330125-Torrente Soleo 10,2 (KM); SIC n. IT9320115-Monte Femminamorta 13 (KM) ; SIC. N. IT9320129-Fiume Tacina 8,6 (KM) e alla ZPS IT9310069-Parco Nazionale della Calabria 12,8 (KM).

Considerata la notevole prossimità dei confini del Parco della Sila alla località individuata quale sede del futuro impianto di produzione di energia elettrica e le indubitabili ripercussioni, è del tutto evidente l'interesse dell'Ente Parco a partecipare alla conferenza di servizi indetta dalla Regione Calabria per l'approvazione del progetto della suddetta centrale e la necessità che lo stesso fosse convocato.

2) Violazione di legge. Violazione dell'art. 6 comma 3 della direttiva 92/43/CEE; violazione dell'art. 5 comma 1 e 6 del DPR 8 settembre 1997 n. 357 S.M.I.; mancata effettuazione della valutazione di incidenza della centrale sulle aree SIC e ZPS poste nelle immediate vicinanze.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 120/2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 357/1997 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". L'art. 5 del DPR 357/1997 stabilisce che " i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi."

Con deliberazione della Giunta Regionale del 4 novembre 2009, n. 749, la Regione Calabria ha proceduto all'approvazione del Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza. All'art. 5, comma 2, del suddetto regolamento si legge che "*i proponenti di progetti che interessano in tutto o in parte o che comunque pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito possono avere incidenza sui siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti devono presentare uno studio di incidenza, secondo i contenuti di cui all'allegato b del presente regolamento*".

Il regolamento prevede, inoltre, che sul progetto corredato dello studio d'incidenza ambientale presentato dal proponente si proceda, ai sensi dell' art.7, all'istruttoria da parte dell'autorità competente (Dipartimento Politiche dell'ambiente della Regione). L'istruttoria si conclude, secondo l'art. 8 (reg.citato), con il parere del nucleo Via- VAS – IPPC e dopo sessanta giorni con il provvedimento di compatibilità del dirigente generale.

Nel caso di specie, considerato che la realizzazione del progetto potrebbe avere impatti significativi, oltre che sulle aree Sic sopra citate, anche sulle vicine aree protette come il Parco Nazionale della Sila 3,8 (KM) e le Riserve Naturali Nazionali, era obbligatorio che allo studio di incidenza presentato dal proponente seguisse la Valutazione d'incidenza ambientale da parte della Regione.

Al contrario, il procedimento, iniziato con la presentazione del progetto e dello studio d'incidenza da parte del proponente, non è stato proseguito dall'autorità competente, cioè il Dipartimento delle politiche per l'Ambiente la Regione Calabria, dato che mai il progetto è stato sottoposto alla preventiva valutazione d'incidenza ambientale, prevista dalla legge.

3) Eccesso di potere per travisamento e/o errore sul fatto; difetto di istruttoria circa gli effetti sulla flora e sulla fauna delle zone sic e zps ai sensi del DPR 357/1997 in relazione al piano di approvvigionamento delle biomasse.

Non essendo stato il progetto della centrale a biomasse di Sorbo San Basile sottoposto a valutazione di incidenza ambientale, è evidente come non si abbia alcun riferimento nei confronti di quali delle specie tutelate la stessa vada ad impattare e quali possano essere le conseguenze derivanti dall'attivazione della centrale su di esse.

Non sarebbe sufficiente a stabilire la compatibilità ambientale del progetto quanto contenuto nello studio di incidenza presentato dalla società proponente che si basa esclusivamente su una ricerca bibliografica e non tiene conto, se non superficialmente, degli effetti della realizzazione dell'impianto sulle zone SIC e ZPS.

In sintesi manca qualsivoglia riferimento a come le opere previste possano incidere sulla numerosa fauna e flora protetta, non vi è alcun cenno ai numerosi habitat ugualmente protetti, molti dei quali prioritari per l'Unione Europea, non è stato svolto alcun approfondimento e alcuna analisi degli impatti prevedibili, possibili, probabili.

Lo studio di incidenza presentato dalla società proponente non include diverse specie protette.

Nulla o poco è detto sul reperimento della biomasse e sulle conseguenze che tale attività comporterebbe.

Il PSR (piano di sviluppo rurale) della Regione Calabria 2007- 2013, e in particolare, l'allegato 2 dello stesso, stabilisce che il patrimonio boschivo regionale (pubblico e privato) non è sufficiente a soddisfare le esigenze di rifornimento delle centrali a biomassa già presenti nella Regione.

Tale situazione sarebbe confermata dalla nota n.0226636 del 28.6.2012 a firma del dirigente del n.3 del Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste, Forestazione e dalla nota n. 0223400 del 26.6.2012 a firma del sig. Maurizio Nicolai.

Nell'autorizzazione della centrale, dunque, non si sarebbe tenuto conto della realtà già esistente; non si sarebbe verificato se ci fosse lo spazio anche per la centrale di Sorbo San Basile né con che cosa verrà alimentata la centrale se il patrimonio forestale regionale risultasse insufficiente.

4) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, D.lgs 29 dicembre 2003 n. 387 in relazione all'art. 17, parte IV, all. 3 del D.M. 19.9.2010.

Eccesso di potere per carenza d'istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione di essi. L'art. 12 comma 7 d.lgs. n.387/2003 prevede che, nell'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica, si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali.

Il D.M. 19.9.2010, " Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", stabilisce come criterio per l'individuazione di aree non idonee, le aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C.) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

La ricorrente espone che nelle zone limitrofe alla centrale esistono colture a marchio DOP, in particolare quella del "Caciovallo Silano"; l'area interessata dalla costruzione della centrale è individuata anche come area I.G.P. della Patata Silana; esiste, inoltre, in area contigua al terreno su cui dovrà sorgere la centrale, una azienda casearia la quale è stata

inserita con D.D.G. n. 14713 del 10/11/06 del Dipartimento Sanità della Regione Calabria, nell'elenco Regionale Aziende Produttrici di prodotti tradizionali.

Degli effetti che la centrale potrebbe avere su tali attività economiche non si farebbe alcun cenno nei vari pareri e nelle varie relazioni.

Anche sotto questo profilo, l'atto regionale impugnato sarebbe illegittimo.

In considerazione delle suddette censure, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione degli effetti.

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria e la ANZ Power srl chiedendo il rigetto del ricorso.

Con atto depositato in data 18 gennaio 2013 ha proposto intervento ad adiuvandum il "Forum Ambientalista: Movimento Rosso Verde".

Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2013, su richiesta delle parti, la discussione della causa veniva rinviata al merito.

In data 10 febbraio 2014 venivano depositati ulteriori motivi aggiunti dalla ricorrente. Con deliberazione n. 429 del 20 novembre 2013, infatti, la Giunta Regionale della Calabria, deliberava di annullare, ai sensi dell' art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, la D.G.R. n. 103 del 13.3.2012, recante ad oggetto " Avviso del 17 febbraio 2012 ex art. 19 comma 5 bis del d.lgs. n. 165/201 "settore Politiche Energetiche e Risorse geotermiche del dipartimento attività produttive" — determinazioni" di conferimento dell'incarico di dirigente del predetto settore il dott. Franco Prampolini " in quanto non può dirsi in possesso della qualifica dirigenziale equiparabile a quella di dirigente amministrativo".

La ricorrente deduce che l'annullamento in autotutela della delibera n. 422 del 2 aprile 2012 ha spiegato i suoi effetti su tutti i provvedimenti emessi dal dott. Prampolini, ivi compreso il decreto di autorizzazione alla costruenda centrale di biomasse.

Gli altri motivi aggiunti, invece, discendono dalla conoscenza dalla consulenza tecnica redatta da esperti dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale — nell'ambito del proc. pen. nr.5116/12, istruito presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Dalla lettura di tale consulenza si evincerebbero ulteriori vizi che inficerebbero la validità della conferenza di servizi, conclusasi con l'autorizzazione impugnata.

All'udienza pubblica del 23 giugno 2014, il Collegio ha ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre una C.TU., per accertare lo stato dei luoghi, l'iter procedimentale seguito, le indagini effettuate. A tal fine nominava il dott. Gaetano Settimo PhD Reparto Igiene dell'Aria Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria - Dept. Environment and Primary Prevention Istituto Superiore di Sanità - National Institute of Health-Viale Regina Elena 299 00161 Roma - Italia.

Venivano formulati i seguenti quesiti:

- accertata l'ubicazione dell'impianto, la sua potenza, la sua incidenza sui siti (Sic e Zps) e il Parco della Sila, dica il CTU se era obbligatoria l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza ambientale;
- accertare se in sede procedimentale sono stati adeguatamente valutati gli aspetti inerenti le modalità di approvvigionamento e gli aspetti inerenti la provenienza della biomassa;
- accertare se i contenuti progettuali in materia di reperimento della biomassa da filiera corta, sono conformi rispetto alle indicazioni normative in materia di tracciabilità e di qualità delle biomasse da filiera corta;
- accertare se è stata effettuata un analisi dell'eventuale impatto del taglio boschivo sulla qualità ambientale delle foreste naturali;
- accertare se sono stati adeguatamente valutati tutti gli inquinanti potenzialmente presenti nei fumi provenienti da questi impianti, come i metalli pesanti, l'acido cloridrico, le policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/F), e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA); e le emissioni previste nel funzionamento a carico parziale o in fase di avvio degli impianti.

In data 25 novembre 2014 il CTU depositava l'elaborato peritale.

In data 20 gennaio 2015 la società Anz Power s.r.l. integrava la propria difesa con una memoria.

All'udienza del 24 luglio 2015 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso è fondato.

II. E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento che disciplina la costruzione, l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (D.lgs. 29 dicembre 2003 n.387; DM 10 settembre 2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

L'art. 12 D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede che le autorizzazioni uniche vengono rilasciate dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12 comma 3).

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.

Nella scelta dei siti, si dovrà porre attenzione alle eventuali disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Il DM 10 settembre 2010, parte IV art. 16.4, prevede che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOCC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

L'art. 17 del citato DM prevede che, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3.

L'allegato 3 paragrafo 17-Criteri per l'individuazione di aree non idonee- prevede che, in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/Cee (Siti di importanza comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di protezione speciale);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette);
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.

La Giunta Regionale, in data 29 dicembre 2010, con deliberazione n. 871, ha dettato le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, e ha dato incarico al Dipartimento Attività Produttive, di concerto con il Dipartimento Urbanistica e Ambiente, entro 60 giorni dall'acquisizione del parere da parte della preposta Commissione Consiliare, di adottare specifici atti con i quali individuare:

- le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti ai sensi del punto 17.3 delle Linee Guida Nazionali;
- i criteri generali in materia di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nonché sulle modalità di utilizzo del sistema cartografico regionale.

Non avendo avuto seguito tali determinazioni, ai sensi del punto 18.4 della Parte Quinta-Disposizioni transitorie e finali delle linee guida- del Decreto del Ministro Sviluppo Economico 10 settembre 2010, le suddette Linee Nazionali trovano applicazione a tutti i procedimenti in corso nonché ai nuovi procedimenti regionali.

III. Nello specifico, la domanda per il rilascio dell'AU, è stata presentata dalla società ANZ-Power S.r.l., in data 30 settembre 2009, al Dipartimento regionale Attività Produttive settore 2-Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse Geotermiche, ed acquisita al protocollo dell'Amministrazione, con n. 14509 del 30 settembre 2009.

Le Conferenze dei Servizi, per la valutazione dell'istanza, si sono svolte presso il Settore Politiche Energetiche della Regione Calabria, con le seguenti fasi:

1. il 24 maggio 2011;
2. il 25 luglio 2011;
3. il 14 settembre 2011;
4. il 24 ottobre 2011.

Nel corso delle Conferenze dei Servizi sono state richieste dagli Enti coinvolti, alla società ANZ-Power S.r.l., ulteriori integrazioni al progetto presentato inizialmente.

La conferenza si è conclusa in data 24 ottobre 2011 con l'approvazione del progetto.

Nel decreto n°10379 di Autorizzazione Unica (AU) del Dirigente del Settore Politiche Energetiche, Attività estrattive e Risorse Energetiche, adottato in data 13 luglio 2012, si legge che:

“A parere di questo servizio i sistemi di abbattimento proposti per il syngas e per l'effluente gas sono non sufficienti in quanto: la composizione tipica del syngas dipende dal tipo di biomassa in entrata e dal processo attivato. Una particolare attenzione va riservata ai composti che possono generare contaminati o precursori dei contaminanti e che possono trascinarsi fino al trattamento fumi a valle del gassificatore. Il syngas deve essere reso disponibile in

condizioni tali da assicurare le migliori condizioni di combustione al fine di minimizzare la produzione di inquinanti nei fumi emessi in atmosfera.

Per quanto riguarda invece il trattamento degli effluenti gassosi, quelli proposti dalla ditta vanno integrati con un sistema di assorbimento per le diossine, furani, composti organici volatili e mercurio. Questo Servizio esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni vincolato all'osservanza delle prescrizioni e dopo la presentazione, da parte della ditta, di un progetto che preveda l'integrazione dei sistemi di abbattimento secondo quanto descritto dal sopra elaborato IT11-giugno 2011 (integrazione impiantistica richiesta da ARPACAL verbale II Conferenza dei Servizi del 25 luglio 2011, risulta che ARPA Calabria-Dipartimento Provinciale di Catanzaro Prot. n° 6218 del 18/7/2011)".

Nel citato decreto AU sono prescritte delle scadenze temporali per la realizzazione di tutta una serie di interventi. In particolare, per il controllo in continuo delle emissioni in atmosfera (SME), si prevedeva che entro 1 mese dal rilascio dell'autorizzazione, la società ANZ-Power S.r.L., doveva predisporre un manuale di gestione dello SME da concordare con ARPA Calabria.

IV. Il Collegio ritiene di aderire integralmente alle osservazioni del CTU.

V. Il sito individuato dalla società ANZ-Power S.r.L., è nel territorio del Comune di Sorbo San Basile (CZ), in prossimità dell'incrocio tra la SP26-SP27. Il Comune di Sorbo San Basile (CZ), è collocato nella fascia pedemontana alle pendici meridionali della Sila Piccola.

L'area d'intervento in cui è compreso il terreno è in località Stagliogrande-Piani di Moggio, area classificata secondo il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune come zona agricola E.

L'impianto a biomasse insisterà su un'intera area individuata dal punto di vista catastale nel Foglio 12, particella 84.

Nello stesso territorio del Comune di Sorbo San Basile (CZ) sono presenti produzioni agricole di qualità quali:

- le patate della Sila-Indicazioni Geografiche Protette (IGP): Regolamento (UE) N. 898/2010 della Commissione dell'8 ottobre 2010 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Patata della Sila (IGP). Su questo profilo, il consulente della controinteressata ANZ Power S.r.L., con l'osservazione n.4 espone che tutti questi vincoli sono stati sanciti in data successiva a quella di deposito del progetto.

In realtà la Conferenza dei Servizi ha iniziato ad operare in data 24 maggio 2011 ovvero circa 6 mesi dopo la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 898/2010 della Commissione dell'8 ottobre 2010 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Patata della Sila (IGP) avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 9 ottobre 2010;

- Caciocavallo Silano-Denominazione d'Origine Protetta (DOP): Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92-ALLEGATO A. Prodotti Elencati nell'ALLEGATO II del trattato destinati all'alimentazione umana;

- Salumi di Calabria (capocollo, pancetta, salsiccia, soppressata) Denominazione d'Origine Protetta (DOP): Regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Prodotti Elencati nell'ALLEGATO II del trattato destinati all'alimentazione umana;

- Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) prodotti agroalimentari e agricoli destinati all'alimentazione umana, caratteristici di un territorio e legati alle produzioni tradizionali locali. L'art. 8 del DLgs n° 173/98 sancisce l'importanza della valorizzazione del patrimonio gastronomico ed il DM 350/99 fissa le norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali.

Nel territorio comunale di Sorbo San Basile (CZ) non sono presenti siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone di Protezione Speciale (ZPS), ma nelle vicinanze del sito individuato dalla società ANZ-Power S.r.L., sono presenti aree naturali protette (Parco nazionale della Sila) e diversi siti appartenenti alla rete europea di protezione e salvaguardia Rete Natura 2000.

Con riferimento all'interessamento della centrale sulla zona IGP della Patata Silana, su cui vi era una specifica richiesta di approfondimento da parte del Consigliere comunale di Sorbo San Basile, nell'A.U. n. 10379 del 13 luglio 2012, si legge che "Le emissioni degli inquinanti presenti nei fumi, principalmente ossidi di azoto, risultano, in seguito alle simulazioni effettuate in ambiti similmente riconducibili al caso di che trattasi, in concentrazioni a livello del suolo molto basse e ampiamente al di sotto delle soglie di attenzione per la vegetazione, tali quindi da non comportare rischio alcuno per la resa delle colture agricole né per la loro qualità".

Tali affermazioni risultano in contrasto con le prescrizioni volute dalla stessa Autorità Competente, e presenti al punto matrice ARIA-Prescrizioni del decreto di autorizzazione AU n. 10379 del 13 luglio 2012, che impongono il rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. n.152/2006 non solo per i NOX ma anche per i CO, COT, SOx .

Nel progetto non vengono adeguatamente evidenziate quelle che sono le caratteristiche e la tipicità del sito. Le considerazioni ivi contenute risultano generiche, prive di un supporto documentale di tipo tecnico-scientifico o di specifici studi di simulazione, dispersione e ricaduta al suolo degli inquinanti prodotti dallo specifico processo, che tenga conto dei seguenti parametri:

- chimici es. materiale particolato, monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x, misurati come NO₂), ossidi di zolfo, diossine e furani (PCDD/F), PCB, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli e metalloidi;

- fisici (es. temperatura effluente, velocità effluente, diametro camino, ecc.) delle emissioni, l'altezza del punto di emissione;

- meteorologici e orografici del sito che possono governare i meccanismi di ricaduta al suolo degli inquinanti.

Nella documentazione prodotta dalla società ANZ-Power S.r.L., non viene specificata la metodologia usata per la selezione dei parametri geometrici e fisici dell'impianto che presiedono alla dispersione dei fumi in aria, i quali possono risultare molto critici nella specifica situazione di collocazione dell'impianto (area agricola, vicinanze con siti di pregio Natura 2000, ecc.). Le concentrazioni attese al suolo durante l'esercizio dell'impianto sono infatti funzione delle concentrazioni dei contaminanti alle emissioni e della diluizione connessa alla dispersione significativamente dipendente dall'altezza efficace del punto di emissione (altezza geometrica del camino sommata alla spinta entalpica dei fumi), dalla situazione meteorologica e dall'orografia dell'area circostante la sorgente emissiva.

L'impianto una volta in esercizio produrrà i seguenti residui:

- Ceneri di combustione (sottogriglia);
- Polveri intercettate dall'impianto di depurazione dei fumi;
- Reagenti esausti;
- Fanghi di depurazione.

Dai dati di progetto risulta come una volta entrato in funzione l'impianto produrrà una quantità totale di residui pari a 1560 t/a pari al 4 % della biomassa combusta.

Le tecniche più appropriate che sono considerate migliori tecniche disponibili (BAT Best Available Techniques), per ridurre la formazione ed emissione degli inquinanti ritenuti più significativi nei vari comparti, sono riportate nei documenti di riferimento (Reference Document), predisposti a livello Comunitario ai fini dell'applicazione della Direttiva 96/61/CE, e recepiti in Italia con Decreti Ministeriali.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI del DLgs n. 59/05.

La semplice indicazione/scelta del processo di gassificazione, come fatto dalla Anz Power s.r.l., non dimostra affatto la volontà di adottare le migliori tecnologie disponibili se si considerano le specifiche indicazioni di BAT e le indicazioni presenti nel BRef che per il settore degli impianti di produzione di energia elettrica è stato formalmente adottato in sede Comunitaria nel luglio 2006, attualmente in corso di revisione, recepito con il DM n°36816 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 1 ottobre 2008 per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che rappresenta lo strumento tecnico per l'analisi del ciclo tecnologico.

Per la componente aria, i valori limite di emissione previsti per l'impianto a biomasse proposto dalla società ANZ-Power S.r.L., vengono individuati secondo le prescrizioni contenute nel citato decreto di autorizzazione AU n. 10379 del 13 luglio 2012, alla voce matrice ARIA-Prescrizioni.

Il decreto contiene per ogni inquinante, i metodi di campionamento ed analisi da utilizzare per la valutazione della conformità del valore limite e, nel caso delle diossine e degli IPA, prescrive erroneamente lo stesso metodo (UNI EN 1948 UNI EN 1948-1, 2, 3); prende in considerazione i soli 17 congeneri e non i generici 210 previsti nel D.Lgs. n. 152/06 e succ. mod. Per gli IPA, infatti, il metodo di campionamento ufficiale è quello presente nel DM 25 agosto 2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n°203", che ha aggiornato il Metodo IS TIS AN 88/19 "Campionamento e dosaggio di microinquinanti in flussi gassosi convogliati" e sostituisce il capitolo 2 "Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)" del Metodo UNICHIM 825/1988.

Il CTU sottolinea, inoltre, come nel decreto di AU, si riporti in maniera poco chiara, per gli inquinanti IPA e metalli pesanti, quale sia il numero dei congeneri di IPA e l'elenco dei metalli e metalloidi da identificare e determinare analiticamente. Ne consegue che, per la valutazione della conformità del valore limite, risulta difficile individuare quale sia il valore numerico a cui far riferimento, rendendo in tal modo inutile sia l'attività di autocontrollo da parte del Gestore, sia quella di sorveglianza da parte degli organi preposti al controllo ambientale del territorio.

Un altro appunto del CTU riguarda le considerazioni fatte sui livelli di concentrazione di IPA, la cui formazione in maniera rilevante, può avvenire in condizioni di combustione libera non controllata, come avviene nelle stufe a legna e nei caminetti a uso domestico e non certo in centrali a biomasse come quella in progetto. Non è possibile, infatti, mettere sullo stesso piano un processo

industriale con una potenzialità giornaliera di circa 124,8 t/giorno di biomassa (39000 t/a) con una stufa o caminetto domestico.

La società ANZ-Power S.r.L., prevede l'installazione al camino, di un sistema di monitoraggio in continuo (SME), che misurerà i seguenti inquinanti: Polveri totali, Monossido di carbonio (CO), Sostanze organiche totali (COT) (C), Ossidi di zolfo (SO₂), acido fluoridrico (HF) e prevede i parametri di funzionamento: velocità, portata, pressione, tenore di ossigeno(O₂), temperatura della camera di combustione, temperatura della camera di post-combustione, temperatura dei fumi in ingresso al filtro a maniche.

Non è presente, invece, la misurazione del tenore di vapore acqueo su cui il consulente della controinteressata ANZ Power SrL con l'osservazione n.12, controdeduce che è prevista la misura dell'umidità dei fumi, non supportando però tale affermazione da documentazione tecnica specifica.

Considerato che l'attivazione del nuovo ciclo produttivo avviene in un contesto di "area agricola", sarebbe stato importante conoscere il possibile contributo dovuto all'impianto e le aree maggiormente impattate dalle emissioni prodotte dall'impianto stesso.

Questi aspetti qualificanti non sono stati sviluppati dalla società ANZ-Power S.r.l..La documentazione presentata, come già anticipato, non contiene studi specifici di simulazione, dispersione e ricaduta al suolo degli inquinanti prodotti dallo specifico processo, che tenga conto dei parametri:

- chimici es. materiale particolato, monossido di carbonio, ossidi di azoto (NOx, misurati come NO2), ossidi di zolfo, diossine e furani (PCDD/F), PCB, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli e metalloidi;
- fisici (es. temperatura effluente, velocità effluente, diametro camino, ecc.) delle emissioni, l'altezza del punto di emissione;
- meteorologici e orografici del sito che possono governare i meccanismi di ricaduta al suolo degli inquinanti.

In tali condizioni risulta difficile evidenziare i possibili impatti del processo sulla specifica area di collocazione dell'impianto (area agricola, DOP, IGP, PAT, e su una possibile interferenza sui siti di particolare pregio es. siti Natura 2000, ecc.).

Con riferimento alla valutazione d'incidenza giova ricordare come essa viene richiesta anche per interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di particolare pregio es. siti Natura 2000.

In ambito nazionale, tale valutazione è disciplinata dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003, che ha recepito la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

In particolare l'art. 6 prevede che: "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".

Lo studio per la valutazione di incidenza deve contenere: una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; o un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare.

Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

Con DGR 4 novembre 2009 n. 749, la Regione Calabria ha adottato il Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell'avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. /2009 del 14/5/2009) che veniva pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 1 dicembre 2009 - Parti I e II - n. 22 dicembre 2009.

Nell'allegato I, l'art. 5 co.2, prevede che" i proponenti i progetti che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all'esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti, devono presentare uno studio di incidenza, secondo i contenuti di cui all'allegato B d e l presente regolamento".

Il comma 4 prevede che " I proponenti degli interventi di cui al DPR 24/5/1988 n° 203 smi Attuazione delle direttive CEE n°80/779, 82/884, 84/360 e 85/203

concernenti norme in materia di qualità dell'aria,relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n°183, pur ricadendo all'esterno delle aree Natura 2000, devono presentare una relazione di screening di incidenza che evidenzi l'influenza del progetto e gli eventuali effetti sui siti Natura 2000 posti in prossimità. Relazione che deve riportare l'individuazione e la valutazione dei principali effetti che il progetto proposto può avere sui siti Natura 2000, posti in prossimità, rispetto agli obiettivi di tutela e conservazione degli stessi".

Il comma 5 dispone che “Qualora dalla relazione di screening di incidenza l’Autorità competente (nel caso specifico il Dipartimento regionale delle Politiche dell’ambiente) evinca l’esistenza di un impatto significativo del progetto sugli habitat e/o sulle specie di flora e fauna selvatica per le quali il sito è stato individuato, il progetto dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art 8 del presente regolamento”.

L’art 8 rubricato “Valutazione di incidenza “ prevede “che al fine di facilitare l’iter autorizzatorio o concessorio di piani/programmi/progetti, è opportuno che il procedimento di valutazione di incidenza sia preliminare al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e /o del l’esercizio. La valutazione di Incidenza non può essere rilasciata in sede di Conferenza dei Servizi” (comma 2).

L’Autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del progetto deve acquisire preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione dello stesso (co.3).

Nel caso di valutazione di incidenza positiva, il provvedimento rilasciato dall’Autorità competente ha validità di 5 anni e può riportare prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi nelle fasi di esecuzione degli interventi previsti nel progetto; le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa (co.5).

Alla stregua delle disposizione normative richiamate si deve ritenere che la procedura di valutazione di incidenza ambientale costituisce un procedimento autonomo, le cui determinazioni sono strumentali al fine dell’adozione delle determinazioni conclusive del diverso e successivo procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

Considerato il numero di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, non vi è dubbio che si imponeva una valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva Habitat.

Preme rilevare che il Nucleo Via avrebbe dovuto considerare non solo l’impatto del singolo progetto, bensì, per come specificato dalla direttiva, dell’impatto congiunto con altri piani e progetti. Come ricordato dal Wwf intervenuto in giudizio, in Calabria vi sono già altre centrali a biomasse funzionanti:

1. Centrale di Rende (CS) della potenza di 14,3 MW lordi (12 netti) appartenente alla società Actelios (gruppo Falck);
2. Centrale di Strongoli (KR) della potenza di 46 MW lordi (40 netti) appartenente alla società Biomasse Italia;
3. Centrale di Crotona (KR) della potenza di 22,5 MW lordi (20 netti) appartenente alla società Biomasse Italia;
4. Centrale di Cutro (KR) della potenza di 16,5 MW lordi (14 netti) appartenente alla società E.T.A. (gruppo Marcegaglia)

Altre centrali sono ancora in discussione tra le quali spicca la più grande d’Europa: la Centrale del Mercure sita in Laino Borgo.

I piani di approvvigionamento delle biomasse di tali centrali hanno ad oggetto un territorio sostanzialmente coincidente con quello previsto per la centrale di Sorbo San Basile. Pertanto la Valutazione di Incidenza era ancor più necessaria per verificare l’impatto del disboscamento operato per alimentare la centrale di Sorbo con gli altri disboscamenti operati contemporaneamente per alimentare tutte le centrali già funzionanti. Il Nucleo Via avrebbe dovuto verificare il grado di incidenza di una ulteriore centrale.

La società ANZ-Power S.r.l., ha elaborato un documento ST6 relazione sulla zoocenosi e valutazione d’incidenza, che fa parte della documentazione presentata in Regione.

Il documento prodotto dalla società ANZ-Power S.r.l., non risulta rispondente:

- agli indirizzi dell’allegato G del citato DPR n°120/2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n°357;
- al citato Regolamento Regionale della Calabria sulla Procedura di Valutazione di Incidenza;
- alla metodologia della guida Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. Il documento vuole fornire un aiuto metodologico per l’esecuzione o la revisione delle valutazioni a norma dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat.

Su quest’ultimo aspetto, il consulente della controinteressata ANZ Power SrL, con l’osservazione n.15, ricorda che nella seduta del 24/10/2011, risultano acquisiti l’assenso delle Amministrazioni che regolarmente convocate non hanno espresso il proprio parere. Parere, dunque, che sarebbe acquisito in regime di silenzio assenso.

L’art. 8 D.G.R. n. 407/2009, tuttavia, vieta il rilascio della valutazione di Incidenza in sede di Conferenza dei Servizi e prevede l’opportunità che il procedimento di valutazione di incidenza sia preliminare al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e /o del l’esercizio.

Lo stesso art. 14 ter co. 7 L. n.241/1990, in tema di conferenza di servizi, esclude il silenzio assenso per i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, a cui va equiparato, sulla scorta di una interpretazione estensiva e sistematica, quello in materia di V.I.N.CA.

Conclusivamente, considerato che la realizzazione del progetto può avere impatti significativi, oltre che sulle aree Sic sopra citate, anche sulle vicine aree protette come il Parco Nazionale della Sila 3,8 (KM) e le Riserve Naturali Nazionali, era obbligatorio che allo studio di incidenza presentato dal proponente seguisse la Valutazione d’incidenza ambientale da parte della Regione.

Come si è visto, invece, il procedimento iniziato con la presentazione del progetto e dello studio d'incidenza da parte del proponente non è stato proseguito dall'autorità competente, per la preventiva valutazione d'incidenza ambientale. Con riferimento alle modalità di approvvigionamento delle biomasse, la società ANZ-Power S.r.L., ha predisposto un elaborato specifico D16 Piano di approvvigionamento delle biomasse-luglio 2009.

Nella documentazione si riporta quanto segue: "L'impianto è una centrale di cogenerazione, alimentata esclusivamente a biomasse vegetali provenienti da colture e attività forestali e da scarti agricoli raccolti nelle vicinanze della centrale stessa, e al punto 2 Caratteristiche Biomasse Utilizzate si ribadisce, come i combustibili rinnovabili che si prevede di utilizzare sono quelli identificati nel D.P.C.M 8 marzo 2002 ed ora nel D.Lgs 152/06 ed in particolare negli Allegati alla parte Quinta, Allegato X.

Per il progetto, la raccolta delle biomasse vegetali sarà realizzata coinvolgendo il mondo agricolo, cercando di ottenere una filiera di produzione la più corta possibile con la Centrale. Si darà precedenza alle seguenti biomasse vegetali più facilmente disponibili nell'area:

- Scarti Agricoli con caratteristiche compatibili con la tipologia di impianto (potature vigne e alberi da frutto, paglia, ramaglie, canne, etc.);
- Cippato da attività forestale e altre fonti di materiale legnoso;
- Coltivazioni agricole dedicate alla produzione di energia, da migliorare con adeguati progetti di sviluppo e sperimentazione (Sorgo da fibra e mais da fibra in particolare)".

La documentazione, tuttavia, non viene supportata da evidenze tecnico-scientifiche ad hoc sulle possibili modifiche apportate da tali produzioni sulla biodiversità dell'area.

Su questo aspetto, il consulente della controinteressata ANZ Power SrL, con l'osservazione n.16, ricorda che l'utilizzo di colture dedicate era una ipotesi di lavoro, che avrebbe comportato adeguati programmi di sviluppo e sperimentazione da realizzarsi dopo l'ottenimento dell'AU, con ciò confermando che nella documentazione prodotta dalla società ANZ-Power S.r.L., vista la specificità dell'area, è assente una valutazione tecnico-scientifica sull'attività di sviluppo e sperimentazione.

Per quanto riguarda la raccolta di scarti agricoli e la coltivazione di biomasse vegetali per uso energetico, il CTU evidenzia che il territorio da cui l'impianto potrà trarre il proprio fabbisogno è molto probabilmente limitabile ad un raggio di non più di 30 km dove si presenta la possibilità di raccogliere paglia di grano, essendo molto diffusa nell'area la coltivazione del frumento; un contributo significativo potrebbe essere anche dato dalla raccolta delle potature di vigne e frutteti.

Nel documento ST6-Relazione sulla zoocenosi e valutazione di incidenza, invece, si prevede che la raccolta delle biomasse vegetali sarà realizzata in un raggio inferiore ai 70 km, coinvolgendo il mondo agricolo, in "filiera corta" con la Centrale.

Nel documento non sono presenti specifiche informazioni sulla localizzazione e producibilità delle aree destinate a colture dedicate, sulle zone di provenienza-approvvigionamento della biomassa, sui progetti di sviluppo e sperimentazione es. sorgo da fibra e mais da fibra.

Nel documento è previsto che l'impianto nella fase di avviamento brucerà inizialmente cippato di legno vergine proveniente da attività forestale, che verrà fornito dalla ditta Guzzetti Tommaso con sede in via Tre Fontane, 27, Sersale (CZ). Con la stessa azienda è stato siglato un accordo per l'approvvigionamento dell'intera quantità di biomasse necessarie per alimentare l'impianto. Non è dato sapere quali siano nello specifico le aree di provenienza e la tipologia di tale cippato.

VI. Riannodando le fila del discorso, con riferimento al primo quesito posto ("accertata l'ubicazione dell'impianto, la sua potenza, la sua incidenza sui siti (Sic e Zps) e il Parco della Sila, dica il CTU se era obbligatoria l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza ambientale"), le conclusioni cui giunge il CTU, alle quali il Collegio aderisce integralmente, sono nel senso che, in considerazione delle caratteristiche dell'area, per il progetto in esame andava effettuata un'apposita istruttoria di valutazione d'incidenza ambientale, preliminare al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e /o dell'esercizio così come richiesto dal DPR n.201/1997; DGR 4 novembre 2009 n. 749.

La documentazione presentata dalla ANZ-Power S.r.L., contenuta nella domanda presentata in Regione, ST6 relazione sulla zoocenosi e valutazione d'incidenza, non prevede le valutazioni richieste dagli indirizzi dell'allegato G DPR n. 201/1997; dal DGR n. 749/2009; dalla metodologia della guida Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 and of the Habitats Directive 92/43/EEC il cui scopo è fornire un aiuto metodologico per l'esecuzione o la revisione delle valutazioni a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat.

Segnatamente dalla documentazione prodotta non si evince in modo oggettivo e scientificamente dimostrato: che non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I:Screening); non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 (Livello II: valutazione appropriata); non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative); esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure compensative).

Tali valutazioni da effettuare in sede di presentazione del progetto sono previste dagli indirizzi del citato Allegato G DPR n. 120 /1997.

VII. Con riferimento ai quesiti n. 2 e n.3 (“accertare se in sede procedimentale sono stati adeguatamente valutati gli aspetti inerenti le modalità di approvvigionamento e gli aspetti inerenti la provenienza della biomassa”; se i contenuti progettuali in materia di approvvigionamento della biomassa da filiera corta, sono conformi rispetto alle indicazioni normative in materia di tracciabilità e di qualità delle biomasse da filiera corta), nel verbale della I Conferenza dei Servizi del 24 maggio 2011, risulta che il Comune di Sorbo San Basilio-Settore Tecnico Manutentivo-(prot. n°1178 del 23 maggio 2011), ha espresso parere favorevole per la realizzazione dell’impianto in esame con la prescrizione che l’impianto dovrà utilizzare esclusivamente biomasse di origine vegetale provenienti da colture forestali o scarti agricoli reperiti nelle vicinanze.

Il tema dell’approvvigionamento e provenienza delle biomasse, è uno dei punti specifici richiamati dal DM 10 settembre 2010, Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nella Parte III Procedimento Unico, 13.1, comma b” Contenuti minimi dell’istanza per l’autorizzazione unica”, richiede la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata.

Il Piano di approvvigionamento delle biomasse- luglio 2009, prodotto dalla Società ANZ-Power S.r.L., non riporta invece specifiche informazioni così come richiesto esplicitamente dal citato DM.

Nello stesso documento si afferma che l’impianto nella fase di avviamento brucerà inizialmente cippato di legno vergine proveniente da attività forestale, che verrà fornito dalla ditta Guzzetti Tommaso con sede in via Tre Fontane, 27, Sersale (CZ). Con la stessa azienda è stato siglato un accordo per l’approvvigionamento dell’intera quantità di biomasse necessarie per alimentare l’impianto una volta entrato in esercizio.

Nella documentazione della società ANZ-Power S.r.L., non vi sono informazioni su quali siano nello specifico le aree di provenienza e la tipologia di tale cippato; in particolare non risultano importanti informazioni sulle caratteristiche delle forniture e modalità di approvvigionamento, aree di provenienza delle biomasse (es. aree naturali protette, aree di interesse comunitario SIC, ZPS, ecc.), qualità delle biomasse, o su eventuali procedure di autocontrollo sulla qualità delle biomasse da parte della stessa società.

Non risulta dai verbali delle Conferenze dei Servizi che durante il procedimento siano state avanzate in merito specifiche richieste di dettaglio e/o effettuati i doverosi approfondimenti.

E’ mancata, dunque, una adeguata valutazione sulle modalità di approvvigionamento delle biomasse e, inoltre, i contenuti progettuali in materia di reperimento della biomassa da filiera corta non sono conformi alle indicazioni normative in materia di tracciabilità e di qualità delle biomasse da filiera corta.

C’è da evidenziare, infine, che nel caso in cui le biomasse fossero reperite in siti di particolare pregio (es. siti Natura 2000, DOP; IGP; STG, DOCC, DOCG), andava ancora una volta valutata preventivamente l’influenza o l’interferenza di tale attività, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n.387/2003; DM 10 settembre 2010; D.lgs. n.28/2011, attraverso l’attivazione della procedura di valutazione d’incidenza ambientale, preliminarmente al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analogo natura, da acquisire ai fini della realizzazione e /o dell’esercizio.

Se si considera, infatti, l’intero raggio di azione di 70 KM del piano di approvvigionamento della biomassa, i siti interessati aumentano. Per come si evince dalla carta topografica scaricata dal sito del MATTIM e prodotta dalla” Forum Ambientalista: Movimento Rosso Verde” (doc. n. 2) si evidenzia che sono presenti le ulteriori ZPS: n. IT9310301, n. IT9320302 e l’esistenza delle di ulteriori 44 aree SIC.

VIII. In relazione al quarto quesito (“accertare se è stata effettuata un’analisi dell’eventuale impatto del taglio boschivo sulla qualità ambientale delle foreste naturali”) nel citato documento D16 Piano di approvvigionamento delle biomasse (pag.15) viene evidenziato che “negli ultimi decenni, dopo i forti tagli eseguiti fino al secondo dopoguerra, sia incrementata la copertura boschiva, il settore evidenzia un diffuso fenomeno di abbandono della pratica silvicola relativa al governo dei boschi cedui, delle fustaie e dei rimboschimenti”.

Tali affermazioni non risultano corroborate da approfondimenti scientifici ad hoc, né dà stime sui possibili effetti che tali attività potrebbero avere sul sistema ambientale locale, in considerazione anche del fatto che se il taglio boschivo fosse stato svolto in siti di particolare pregio (es. Siti Natura 2000, DOP, IGP; STG, DOCC, DOCG), andava verificata preventivamente l’influenza o l’interferenza di tale attività attraverso l’attivazione della procedura di valutazione d’incidenza ambientale.

Anche sotto questo profilo, l’istruttoria procedimentale risulta carente dei doverosi approfondimenti tecnico-scientifici ad hoc, sugli effetti di tali attività sul sistema ambientale locale, in considerazione delle caratteristiche dell’area.

IX. Con riferimento all’ultimo quesito (accertare se sono stati adeguatamente valutati tutti gli inquinanti potenzialmente presenti nei fumi provenienti da questi impianti, come i metalli pesanti, l’acido cloridrico, le policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/F), e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA); e le emissioni previste nel funzionamento a carico parziale o in fase di avvio degli impianti) occorre osservare che l’insediamento di un impianto di combustione, in un’area a vocazione agricola, area per le quali non è stata prevista una emissione di microinquinanti organici e inorganici da processi industriali, implica un impatto sulla qualità dell’aria ambiente dovuto alle emissioni convogliate e diffuse di diverse sostanze sia come aeriformi, sia come materiale particolato che, per le loro proprietà chimico fisiche e tossicologiche, assumono un significativo interesse sanitario (IPA, PCDD/F, PCB, metalli e metalloidi, HCl, ecc.); in particolare per i microinquinanti organici quali diossine e furani (PCDD/F) che presentano una alta persistenza (Persistent Organic Pollutants – POPs).

Nella documentazione prodotta dalla Anz Power s.r.l. tutti i valori di emissione in atmosfera risultano inferiori ai limiti alle emissioni previsti dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dal successivo D.Lgs. 152/06 (Testo Unico sull'Ambiente), in particolare per le polveri totali, il carbonio organico totale, il monossido di carbonio, il biossido di azoto e il biossido di zolfo; tuttavia è assente una valutazione del possibile impatto prodotto dall'esercizio dell'impianto sulle condizioni ambientali dell'aria esistenti.

La documentazione prodotta dal proponente non fa invece riferimento ad altri inquinanti potenzialmente presenti nei fumi provenienti da questi impianti, come metalli pesanti, acidocloridrico e policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/F).

Non si fa nemmeno riferimento alle emissioni previste nel funzionamento a carico parziale o in fase di avvio degli impianti. In queste condizioni, la combustione può essere incompleta, il che comporta concentrazioni elevate di CO, ceneri, composti organici volatili e composti organici condensabili nei fumi.

Nella documentazione presentata dalla società ANZ-Power, non risultano specifici studi di simulazioni, dispersione e ricaduta al suolo degli inquinanti prodotti dal processo: es. materiale particolato, monossido di carbonio, ossidi di azoto (NO_x, misurati come NO₂), ossidi di zolfo, diossine e furani (PCDD/F), PCB, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), metalli e metalloidi né risultano richieste di integrazioni documentali provenienti dall'autorità procedente. Invero le simulazioni riportate fanno riferimento a generiche realtà di cui si ignorano le caratteristiche.

Nel decreto di AU, non si comprende, per gli inquinanti IPA e i metalli pesanti, quale sia il numero dei congeneri di IPA e l'elenco dei metalli e metalloidi da identificare e determinare analiticamente. Specificamente, per i metalli pesanti nell'AU, mancano le indicazioni sui metodi di campionamento ed analisi da utilizzare per la valutazione della conformità del valore limite per i metalli.

Ne consegue che, per la valutazione della conformità del valore limite, risulta difficile individuare quale sia il valore numerico a cui far riferimento, rendendo in tal modo difficoltosa sia l'attività di autocontrollo da parte del Gestore, sia quella di sorveglianza da parte degli organi preposti al controllo ambientale del territorio.

X. Alla stregua delle considerazioni svolte devono essere accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo contenuto nel ricorso originario.

XI. Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la mancata convocazione dell'Ente Parco della Sila alla conferenza di servizi, è infondato.

Come ha più volte chiarito dal Consiglio di Stato (da ultimo con la sent. n. 4454/2011) la lettera e la ratio dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 sul funzionamento della conferenza di servizi, richiamata dall'art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, prevede la partecipazione delle sole autorità amministrative interessate direttamente al provvedimento da emanare, che sono destinatarie immediate e beneficiarie delle garanzie partecipative previste per i lavori della conferenza (Cons. Stato n. 4454/2011; C.d.S. sez. V, 13.09.2010, n. 6562; C.d.S. sez. V, 04.03.2008, n. 824).

Si tratta, in sostanza, di riunire quelle amministrazioni titolari di un potere di assenso, nello specifico, in riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La censura, pertanto, deve essere rigettata.

XII. I motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati.

Con riferimento al primo motivo aggiunto (illegittimità ab origine dell'impugnata autorizzazione in quanto emanata da un soggetto che non sarebbe stato legittimato all'adozione dello stesso) il Collegio ritiene applicabile il principio del "funzionario di fatto". La giurisprudenza ha sostanzialmente siffatto principio affermando che allorché la nomina di un soggetto ad organo della p.a. si appalesi illegittima e venga pertanto annullata, ciò nondimeno gli atti medio tempore adottati da tale soggetto restano efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la p.a. e la persona fisica dell'organo che agisce (c.f.r. TAR Lazio Roma, sez III n. 1379/2011). Nel caso in esame sono, dunque, salvi gli effetti favorevoli nei confronti della terza destinataria dell'autorizzazione, la Anz Power s.r.l.

Gli altri motivi aggiunti, invece, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto la loro conoscenza non è successiva alla scadenza del termine per ricorrere. Tali motivi si fondano esclusivamente sulla consulenza tecnica dell'ISPRA, conosciuta in data 15.1.2014, ma che non apporta fatti nuovi, che potrebbero tradursi in nuove ragioni atte ad integrare le censure impugnatorie già proposte, ma riporta irregolarità attinenti ai lavori della conferenza dei servizi che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto conoscere mediante accesso ai verbali della conferenza e introdurre le relative censure con il ricorso introduttivo nel termine decadenziale.

XIII. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullata l'autorizzazione unica n.10379 del 13 luglio 2012.

XIV. Prima di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio, deve ancora procedersi alla liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, che ne ha fatto espressa richiesta, depositando altresì l'apposita parcella.

In particolare, il consulente ha chiesto a titolo di spese sostenute l'importo di €. 144,3 (comprensivo della spesa per il viaggio sostenuto in occasione del giuramento) e a titolo di onorario €. 1.959,27 (per n. 240 vacanze D.M. 30.5.2002). Al riguardo la Sezione rileva che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 50, 51, 52, 55 e 56 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di missione, le spese di viaggio ed il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, fermo restando che per queste ultime deve essere presentata una nota specifica, con relativa documentazione giustificativa, dovendo il magistrato accertare le spese sostenute ed escludere il rimborso di quelle non necessarie.

Con riferimento al caso in esame, l'onorario, come richiesto, può essere effettivamente liquidato, in €. 1.959,27, e rimborsate le spese sostenute di cui è stata fornita documentazione giustificativa.

XV. Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti intimate.

XVI. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle parti intimiate e sono liquidate come in dispositivo

(Omissis)